

Notai - Studio professionale - Domicilio - Ispezione penale - Requisiti.
(Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, art. 8).

L'ispezione penale nello studio di un notaio viola il suo diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantiti dall'articolo 8, § 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. In caso di assenza di un previo mandato giudiziario e della mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo e successivo ().*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. I, 29 aprile 2025; Pres. Wennerström - Kavečanský c. Slovacchia, Ricorso n. 49617/22.

(Omissis)

5. Il ricorrente è un notaio dal 2009. Secondo la sua versione, è stato vittima di un sequestro a scopo di estorsione tra il 30 aprile e il 2 maggio 2021, quando fu aggredito all'esterno del proprio studio notarile mentre svolgeva le sue funzioni.

6. Il 2 maggio 2021 il ricorrente denunciò il suo rapimento alla polizia.

7. Il 3 maggio 2021 fu posto in congedo per malattia dopo essere stato diagnosticato con una reazione acuta da stress.

(*) LE ISPEZIONI NEGLI STUDI NOTARILI E L'ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di *Gianluca Sicchiero*

Sommario: 1. Le disposizioni a tutela del domicilio. - 2. Limiti alle ispezioni nella sede del notaio e tutela del domicilio. - 3. Quale possibile costruzione del potere ispettivo dei C.N.? - 4. Profili disciplinari dell'accesso alla sede del notaio e possibilità di rifiuto. - 5. Il rifiuto del notaio all'ispezione.

1. *Le disposizioni a tutela del domicilio*

La sentenza Kavečanský della Corte EDU in tema di perquisizioni penali nello studio notarile rappresenta un precedente chiave per valutare la validità anche delle regole domestiche sulle ispezioni disciplinari nei confronti del notaio.

8. Il 10 maggio 2021 un investigatore aprì un procedimento penale in relazione al presunto rapimento del ricorrente.

9. Il 19 e il 25 maggio 2021 la Camera dei Notai effettuò un'ispezione a sorpresa dello studio notarile, alla quale il ricorrente non poté partecipare a causa del suo congedo per malattia. Il rapporto, datato 31 maggio 2021, rivelò gravi irregolarità nella gestione dello studio notarile e nell'amministrazione degli affari notarili.

10. Il ricorrente fu sospeso dall'esercizio della professione notarile.

11. Nell'ambito delle indagini sul presunto rapimento, il 15 giugno 2021 la polizia eseguì una perquisizione in locali non residenziali di proprietà del ricorrente siti in via R., destinati a essere utilizzati come suo futuro studio notarile.

L'art. 8 della Convenzione indica che "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Assieme all'art. 14 della Costituzione ed all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (1) costituisce il baluardo a difesa del domicilio delle persone.

Dal profilo del diritto interno, in relazione al rispetto della deontologia professionale, mentre l'art. 93 l.n. attribuisce ai consigli il potere generale di vigilanza sui notai, subito dopo l'art. 93 *bis* ne regola alcuni contenuti in questi termini:

"(...) 2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono:

a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale (...)"

Come si vede, la disposizione prevede facoltà distinte di controllo, perché mentre per le ispezioni è il Consiglio che vuol entrare nel domicilio del notaio, nel secondo caso è il notaio che deve trasmettere al consiglio i dati o documenti richiesti.

Sul secondo aspetto dei poteri del c.n. si può essere abbastanza rapidi: il notaio è tenuto a collaborare con il Consiglio ai sensi dell'art. 24 del vigente codice deontologico, che non innova da questo profilo rispetto al previgente art. 22.

Sull'argomento la posizione della giurisprudenza è chiara e costante: "viola il dovere di collaborazione il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla

(1) "Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni".

12. Il 16 luglio 2021 il Ministro della Giustizia esonerò il ricorrente dall'obbligo di segretezza in attesa dell'esito del procedimento per appropriazione indebita, consentendogli di divulgare tutti i fatti di cui fosse venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività notarile riguardanti i depositi che soddisfacevano le condizioni per la divulgazione e che erano oggetto del procedimento penale in corso.

13. Il 2 agosto 2021 il pubblico ministero chiese al tribunale un mandato di perquisizione per l'abitazione del ricorrente.

14. Lo stesso giorno l'investigatore emise mandati di perquisizione ai sensi dell'articolo 101 § 1 del Codice di procedura penale per lo studio notarile del ricorrente in via K. e per i locali non residenziali in via R., ritenendo che vi fossero fondati motivi di sospettare che in tali

funzione di vigilanza sulla categoria, ponendo così in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i Principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 l.n.” (2).

È un'indicazione pienamente condivisibile, in ragione della funzione pubblica ricoperta dal notaio e dell'utilizzo di somme di denaro che deve versare allo Stato per le imposte sugli atti.

Si possono quindi confermare i risultati già raggiunti, ovvero che la mancata collaborazione del notaio costituisce illecito disciplinare, che può rilevare anche se occasionale, ai sensi della lett. a) dell'art. 147 l.n. ma, nel contempo, che il Consiglio non può chiedere al notaio di selezionare i documenti anche potenzialmente a suo danno (es. tutti gli atti che abbia inviato tardivamente per la trascrizione), perché vige il principio *nemo tenetur se detergere* (3).

In definitiva, il notaio deve rispondere alle istanze del Consiglio, che ovviamente deve essere ragionevole nella tempistica delle richieste (non si può pretendere la copia di centinaia di atti entro una settimana) ed è compito del Consiglio esaminarli e trarre le valutazioni che ritenga.

2. Limiti alle ispezioni nella sede del notaio e tutela del domicilio

Molto meno chiara è invece la questione delle ispezioni presso il notaio, diverse da quelle biennali obbligatorie che si svolgono presso l'archivio ed in realtà rare (ma ho assistito personalmente ad una, effettuata dai delegati del consiglio presso il recapito del notaio).

(2) Cass., Sez. II, 18 maggio 2022, n. 15930, in questa *Rivista*, 2022, p. 944; Cass., 9 ottobre 2020, n. 21830, in *Foro it.*, 2021, 1, p. 558; Cass., 18 giugno 2004, n. 11412; Cass., Sez. III, 15 luglio 1998, n. 6908, in questa *Rivista*, 1998, p. 1732 ss.. La violazione avviene anche se il notaio provveda con notevole ritardo, che in un caso è stato ravvisato nel periodo di 5 mesi: Cass., Sez. II, 30 luglio 2020, n. 16433, in *Foro it.*, 2020, 1, p. 3828 e in questa *Rivista*, 2020, p. 1534.

(3) Cass., 9 ottobre 2020, n. 21830; Cass., 30 luglio 2020, n. 16433, cit..

indirizzi si trovassero prove pertinenti al procedimento per appropriazione indebita.

15. I mandati di perquisizione, in particolare quello relativo all'indirizzo utilizzato come studio notarile, non indicavano in che modo l'investigatore avrebbe gestito l'eventualità che durante le perquisizioni fossero raccolti materiali non collegati al procedimento penale in corso o coperti dal segreto professionale notaio-cliente.

16. Il 2 agosto 2021 entrambi i mandati di perquisizione furono approvati dal pubblico ministero.

17. Il 3 agosto 2021 un giudice del Tribunale distrettuale di Košice (okresný súd) emise un mandato di perquisizione per l'abitazione del ricorrente, redatto in termini analoghi ai due mandati sopra menzionati.

Il problema, come anticipato, si pone in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani ma anche all'art. 14 della Costituzione il quale, dopo aver sancito l'inviolabilità del domicilio stesso (4), aggiunge che "non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale mentre al secondo comma aggiunge che "gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali" (5).

A questo proposito non ci sono indicazioni nel Regolamento del 1914, mentre l'art. 23 dei Principi di deontologia (identico sul punto all'art. 32 dei Principi del 2008) ribadisce la facoltà di ispezione "nelle ipotesi previste dalla normativa di legge e regolamentare" ed ovviamente non poteva essere diversamente.

Ma come si giustifica questo potere alla luce della tutela del domicilio?

Nel passato la Corte di cassazione aveva affermato che costituisce illecito disciplinare l'impedimento, da parte del notaio, dell'accesso al proprio studio da parte di componenti del consiglio notarile, delegati dal presidente per lo svolgimento di attività ispettive (6), sebbene la decisione sul punto sia stata talmente scarna da non dimostrare un vero snodo motivazionale, al di là della massima mentitoria che circola (7).

Una (apparente) presa di posizione più decisa, in un caso in cui il notaio non ha consentito l'ispezione, è in una sentenza con la quale si è detto che l'accesso per l'ispezione non deve essere preceduto dall'avviso indicato dal-

(4) Che lo studio professionale costituisca domicilio ai sensi dell'art. 8 della CEDU è indicato dalla stessa Corte EDU, in *Guida all'articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo*, par. 422, pp. 98 ss., consultabile in rete.

(5) Non è possibile redigere qui un catalogo completo di queste ispezioni; tra le più importanti ci sono quelle tributarie, previste dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, rispetto alle quali lo *Statuto del contribuente* (l. n. 212/2000) prevede limiti operativi (art. 12) e forme di tutela (artt. 7, c. 4, 7 bis e 12 c. 6).

(6) Cass., 19 giugno 2015, n. 12732, in *Foro it.*, 2015, I, p. 3539.

(7) Infatti a proposito dell'ispezione si legge solo questo: "la l. n. 89 del 1913, art. 93, n. 1, attribuisce al Consiglio notarile l'attività di vigilanza sui notai, allo scopo non solo di prevenire, ma anche di accertare le condotte contrarie alla legge e al decoro della professione di cui venga a conoscenza. Essa non avrebbe nè senso nè modo di estrinsecarsi ove fosse inibito al Consiglio di richiedere informazioni allo stesso notaio interessato o a soggetti od organismi terzi, di disporre l'esibizione di atti e documenti non coperti da segreto ovvero di effettuare attività mirate di ispezione, per poi riferirne eventualmente agli organi titolari dell'azione disciplinare sollecitandone l'esercizio". Nel caso deciso da quella sentenza non vi era stata alcuna ispezione.

18. Tra le ore 9:20 e le 12:05 di quello stesso giorno, l'abitazione del ricorrente fu perquisita in presenza della moglie, alla quale il mandato di perquisizione era stato notificato alle ore 8:42.

19. Secondo il Governo, il ricorrente non era in casa quando arrivò la polizia e la moglie si rifiutò di rivelarne il luogo in cui si trovava. Al termine della perquisizione, ella firmò il verbale e ne ricevette una copia.

20. Più tardi, alle ore 13:00, la polizia iniziò la perquisizione dello studio notarile del ricorrente in via K.. Poiché il ricorrente non era presente all'inizio della perquisizione, alle ore 12:50 il mandato fu consegnato al custode, rappresentante del proprietario dell'edificio. La perquisizione si svolse alla presenza del custode.

l'art. 7 della l. n. 241/1990 e che l'ispezione non deve essere eseguita collegialmente dall'intero consiglio (8).

Senonché nulla si è detto sulle modalità dell'ispezione, perché in concreto non era stata attuata.

In un caso più recente, invece, il notaio aveva espressamente lamentato alla Corte "che l'attività ispettiva, sui cui esiti è stato incardinato il procedimento disciplinare, era ed è illegittima, siccome in contrasto con la basilare garanzia costituzionale dell'inviolabilità del domicilio anche professionale, sicché, da un lato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiararla tale, dall'altro, non era tenuto ad impugnarla specificamente".

Senonché di nuovo il tema è stato tralasciato, posto che il S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione rilevando che la Corte d'Appello del caso "ha ritenuto che pur al cospetto del previgente dettato legislativo il dovere di collaborazione del notaio si correlasse non solo ai casi di "accessi" o "ispezioni" ma anche al caso di una semplice richiesta del Consiglio" (9); dunque il tema era quello della collaborazione non prestata.

In definitiva, in questi termini vi è una generica presa di posizione della nostra giurisprudenza sull'ammissibilità delle ispezioni, ma non si trova alcun approfondimento teorico circa la problematica che queste ispezioni sottintendono.

Orbene il tema che si pone oggi, a seguito della pronuncia della Corte Europea dei diritti umani in esame ed alla luce dei citati precedenti domestici, consiste invece e proprio nella legittimità di queste ispezioni, su cui la letteratura notarile è assente (10).

Infatti, come visto, la legge notarile non prevede alcun procedimento preventivo di autorizzazione né successivo di convalida da parte di organi terzi, diversamente dalle ispezioni in sede penale, per le quali la disciplina è contenuta negli art. 244 e seguenti c.p.p., sicché il tema della conformità all'art. 8 della CEDU e della Costituzione.

(8) Cass., 3 giugno 2015, n. 11451; in quel caso la Corte d'Appello aveva rilevato, di fronte al reclamo relativo all'ispezione, che "il notaio aveva impedito l'accesso a detto Collegio, [sicché] non era comunque individuabile l'interesse sotteso a tale doglianza", affermazione confermata dalla cassazione.

(9) Cass., 18 maggio 2022, n. 15930, cit..

(10) Il tema dell'ispezione è studiato dal profilo della teoria generale da **V. Tenore**, *Studio sull'ispezione amministrativa e il suo procedimento*, Milano, 2020.

21. Alle ore 15:30 il ricorrente fu arrestato a Košice e gli fu notificata un'accusa formale. Alle ore 15:54 gli venne consegnato il mandato di perquisizione per i locali non residenziali di via R..

22. L'1 ottobre 2021 il ricorrente presentò un ricorso costituzionale lamentando la violazione dei diritti garantiti, tra l'altro, dagli articoli 6 § 1 e 8 § 1 della Convenzione, in relazione alle perquisizioni dello studio notarile e dei locali non residenziali effettuate in base ai mandati emessi il 4 agosto 2021.

23. L'1 giugno 2022 la Corte costituzionale (IV. ÚS 286/2022) respinse il ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni.

(*Omissis*)

Certamente la materia disciplinare è specifica e quindi, non vertendosi in tema di processo penale e di illeciti così sanzionati, si deve trovare una soluzione legata alla natura amministrativa dei controlli dei consigli.

A tal fine è quindi necessario prendere spunto dalle pronunce che valorizzano la tutela del domicilio in quanto tale, sebbene relative ad altre disposizioni dell'ordinamento, dovendone essere garantita la sua coerenza.

La Corte Costituzionale si è ad es. occupata della possibilità di ispezioni "speciali" previste dalla disciplina sugli stupefacenti e, segnatamente, dall'art. 103 del d.P.R. n. 309/1990, per il quale "gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore".

Infatti l'assenza di una successiva autorizzazione scritta alla perquisizione si poneva in contrasto con la necessità che vi sia una traccia documentale delle ragioni della richiesta e della motivazione dell'autorizzazione orale e questo per garantire la "tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere – così da poterle, all'occorrenza, anche contestare – le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare" (11).

La Corte costituzionale ha poi evidenziato la tassatività delle ipotesi in cui il secondo comma dell'art. 14 Cost. consente intromissioni nel domicilio privato regolate da leggi speciali, che sono solo quelle testuali già indicate, giustificate sulla base di "motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali", escluse invece altre fattispecie (12).

In precedenza la Corte aveva invece chiarito peraltro che la tutela non opera quando "l'uso del luogo adibito a domicilio (nella specie gioco d'az-

(11) Corte Cost., 26 novembre 2020, n. 252.

(12) Corte Cost., 31 marzo 1987, n. 88 ha di conseguenza dichiarato l'illegittimità della legge della provincia di Trento che consentiva "che le guardie ecologiche, al fine di evitare modificazioni sui fattori biotici ed abiotici nell'ecosistema forestale derivanti dalla raccolta di funghi, possano intimare, a fini ispettivi, l'apertura di mezzi di trasporto, che costituiscono luoghi di privata dimora".

Diritto

I. Oggetto della causa

44. Nel suo ricorso, il ricorrente si è lamentato esclusivamente delle perquisizioni effettuate nel suo studio notarile e nei locali non occupati.

II. Presunta violazione dell'articolo 8 della Convenzione

45. Invocando gli articoli 8 e 13 della Convenzione, il ricorrente si è lamentato delle perquisizioni del suo studio notarile e dei locali non residenziali non occupati, nonché del sequestro dei suoi dispositivi elettronici. Ha inoltre lamentato la mancanza di garanzie in merito. La

zardo) sia penalmente illecito” (13), ma è ovviamente una questione diversa, di repressione dei reati per i quali le garanzie sono quelle del codice di procedura penale, non cioè di assenza di tutela.

Il dato che si trae dalla giurisprudenza costituzionale è che laddove si parli di ispezioni penali in generale, vanno garantite le tutele previste alla persona e quindi con tutti i meccanismi di autorizzazione e convalida da parte della magistratura previste dal rito penale; solo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della Costituzione tali autorizzazioni non servono (14), ma a condizione che si verta esclusivamente nelle tre fattispecie contemplate dal capoverso dell'art. 14.

Quest'ultima indicazione potrebbe apparire in contrasto con la lettura che la Corte EDU offre dell'art. 8 della Convenzione, ma in realtà il capoverso dell'art. 14 della Costituzione rimette alle leggi speciali le ipotesi di accesso al domicilio della persona nei casi indicati, senza escludere forme di controllo successivo, anche se non le prevede testualmente.

Dunque, siccome il diritto di difesa è garantito sempre e comunque anche contro gli atti delle amministrazioni (art. 24 Cost.), non esiste la possibilità di un accesso al domicilio, previsto da leggi speciali, rispetto al quale il cittadino sia privo di difesa.

Il controllo successivo, infatti, sussiste trattandosi o di reazione ad un'ispezione prevista dall'art. 13 della l. n. 689/1981 sugli illeciti amministrativi, per la quale esiste poi il controllo da parte del giudice ordinario o in ogni caso – cioè se si tratti di fattispecie diverse – avanti ai giudici amministrativi, vertendosi in tema di interessi legittimi.

Dunque anche le ispezioni previste da leggi speciali, consentite dal capoverso dell'art. 14 della Costituzione, rispettano l'art. 8 della Convenzione EDU quand'anche non indichino espressamente meccanismi di impugnazione: infatti se la legge tace, l'impugnazione è comunque ammessa avanti al tribunale amministrativo se si parli in interessi legittimi ed al giudice ordinario se si parli di diritti soggettivi.

(13) Corte Cost., 30 ottobre 1975, n. 237, ma ovviamente qui sussistono le garanzie a tutela della libertà personale indicate dal primo comma dell'art. 14 Cost., trattandosi di procedimento penale, come aveva precedentemente chiarito la sent. 19 giugno 1974, n. 173.

(14) La Corte Costituzionale lo ha detto ad es. con la pronuncia 2 febbraio 1971, n. 10 (che curiosamente richiama le n. 45 del 1963 e n. 61 del 1964 che però non c'entrano affatto con la questione).

Corte ritiene che, in base ai fatti, i motivi di doglianza del ricorrente debbano essere esaminati ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

(*Omissis*)

B. *Merito*

(*Omissis*)

2. *Valutazione della Corte*

(*Omissis*)

Resta solo da segnalare che la Corte EDU è particolarmente rigida contro forme di accesso al domicilio senza adeguate tutele per la persona (15).

3. *Quale possibile costruzione del potere ispettivo dei C.N.?*

Le ispezioni dei Consigli Notarili, anzitutto, sono sì previste da “leggi speciali”, se così vogliamo qualificare la legge notarile in relazione al codice di procedura penale, che disciplina le ipotesi di accesso anche *manu militari* al domicilio della persona, ma certamente l'art. 93 *bis* l.n. non ha per oggetto le 3 ipotesi indicate dal capoverso dell'art. 14 della Costituzione.

Solo con estreme forzature ermeneutiche, inammissibili dato che si parla di eccezioni alla regola generale (art. 14 preleggi), potrebbe dirsi che le ispezioni disciplinari abbiano ad oggetto anche “scopi (economici e) fiscali”, posto che gli accertamenti tributari non competono al consiglio, che semmai vigila i profili disciplinari inerenti al rispetto delle norme tributarie e non direttamente queste.

Dunque le ispezioni in esame sembrerebbero porsi al di fuori dell'art. 14 della Costituzione ma, in realtà, solo se si ritenga che possano essere eseguite anche con la forza: il che non è.

Tuttavia, siccome la giurisprudenza citata indica che il rifiuto del notaio di consentire l'ispezione costituisce illecito disciplinare, resta il tema della loro legittimità come profilata dalla Corte EDU, giacché non può essere illegittimo il rifiuto di consentire un'ispezione illegittima; sicché è necessario valutarne le regole operative.

Le ispezioni in esame sono evidentemente dirette a cercare le prove degli illeciti disciplinari che si assumono compiuti dal notaio, prove che peraltro dovranno poi essere nuovamente assunte avanti alla commissione di disciplina ai sensi dell'art. 156 *bis* della legge notarile, posto che occorre dar vita al contraddittorio di fronte al giudice disciplinare (16).

(15) V. ad es. il caso Halabi contro Francia, ricorso n. 66554/2014 deciso con la sentenza 16 agosto 2019.

(16) Infatti spetta “alla Commissione di procedere all'istruzione nel contraddittorio con l'incolpato (il quale può esaminare tutti gli elementi acquisiti nella fase pre-procedimentale), e, all'esito, di decidere, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell'addebito. In

(a) *Esistenza di un'ingerenza*

58. La Corte ritiene, anzitutto, che vi sia stata un'ingerenza nell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della vita privata e del domicilio, poiché i suoi locali professionali furono perquisiti e la polizia sequestrò beni di sua proprietà.

(b) *Giustificazione dell'ingerenza*

59. La Corte deve ora esaminare se l'ingerenza soddisfacesse le condizioni previste dall'articolo 8 § 2. L'espressione "conformemente alla legge" richiede, in primo luogo, che la misura contestata abbia una base nel diritto interno; in secondo luogo, che la legge in questione

In questo senso si può evidenziare che esiste un controllo sulle prove, ovvero il meccanismo di assunzione e verifica avanti alle commissioni di disciplina, ma non esiste un sistema di controllo dell'ispezione in sé considerata.

Occorre quindi evidenziare che, da un lato manca in apparenza una regola che preveda a quali condizioni l'accesso sia legittimo, ancorché diretto alle verifiche indicate dall'art. 93 *bis* l.n., che indica l'oggetto dell'ispezione ma non i presupposti per disporla. Ma questa condizione può individuarsi nella necessità di una delibera consiliare adeguatamente motivata, sulla base di un'istruttoria che deponga per la imprescindibilità dell'ispezione (17). Dall'altro, non si può trascurare che, nel momento in cui il Consiglio, tramite i consiglieri a ciò delegati (18), voglia entrare nello studio del notaio, accedrebbe a dati che possono essere riservati e protetti dall'obbligo di segreto professionale (art. 622 c.p.): non tanto quelli contenuti negli atti pubblici, ovviamente, quanto nel materiale che il notaio conserva all'interno dei propri fascicoli.

È però certamente del pari vero che il notaio è un pubblico ufficiale e dunque nei suoi fascicoli non deve essere conservato alcunché di illecito, ad esempio le prove di pagamenti in contanti ed in violazione delle norme sui pagamenti in denaro, posto che dovrebbe immediatamente seguire le disposizioni della disciplina antiriciclaggio facendo le apposite segnalazioni di operazioni sospette.

Il tema però non è questo, ma riguarda la possibilità di entrare nel domicilio del notaio senza il suo consenso – il che va negato perché al di fuori dei casi dell'art. 14 comma 2 Cost. – e, qualora egli non presti il consenso, se tale suo rifiuto costituisca di per sé illecito disciplinare, date le tutele che le Carte superiori accordano al domicilio.

tale fase opera con pienezza il principio del contraddittorio, con facoltà per le parti di farsi assistere da un difensore, di presentare memorie e indicare i mezzi istruttori di cui intendono avvalersi. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione": Cass., Sez. II, 12 novembre 2018, n. 28905, in questa *Rivista*, 2019, p. 322.

(17) La verifica della regolarità della tenuta del conto dedicato, ad es., non necessita di alcuna ispezione, perché si opera sulle risultanze documentali del conto che il notaio deve fornire a richiesta del Consiglio.

(18) La delega è stata ritenuta legittima da Cass., 3 giugno 2015, n. 11451.

sia accessibile alla persona interessata, che possa prevederne le conseguenze, e che sia compatibile con il principio di legalità.

60. Nel contesto delle perquisizioni e dei sequestri, il diritto interno deve offrire all'individuo una certa protezione contro interferenze arbitrarie con i diritti garantiti dall'articolo 8. Deve, quindi, essere sufficientemente chiaro nei suoi termini per fornire ai cittadini un'indicazione adeguata delle circostanze e delle condizioni in cui le autorità pubbliche sono autorizzate a ricorrere a tali misure. Inoltre, la perquisizione e il sequestro costituiscono una grave ingerenza nella vita privata, nel domicilio e nella corrispondenza e devono pertanto basarsi su una legge particolarmente precisa. È essenziale disporre di norme chiare e dettagliate in materia.

4. *Profili disciplinari dell'accesso alla sede del notaio e possibilità di rifiuto*

Non può discutersi seriamente sul fatto che le ispezioni nello studio del notaio, in quanto domicilio professionale, incidano sul diritto al rispetto della vita privata e del domicilio ai sensi dell'art. 8 CEDU, come chiarito dalla Corte Europea.

Sebbene la formulazione della legge notarile, in uno con l'obbligo di collaborazione stabilito dai principi di deontologia, sembri far apparire necessaria la risposta nel senso della illegittimità del comportamento ostativo del notaio, la ricordata sentenza della Corte di Giustizia pone importanti dubbi in senso opposto.

La circostanza che le ispezioni siano previste dalla legge notarile e che riguardino la verifica degli illeciti supera però il primo problema, cioè quello della esistenza di una base legale in forza della quale si voglia effettuare l'ispezione, come previsto dal ricordato art. 8 della Convenzione.

L'art. 93 *bis* l.n. costituisce appunto questa base legale, con la differenza che, in questa ipotesi, manca la possibilità di eseguire l'ispezione *manu militari*, in relazione alla previsione di inviolabilità del domicilio contenuta anche nell'art. 14 della Costituzione.

L'altro aspetto del problema è invece duplice: anzitutto se si verta in una delle ipotesi di accesso al domicilio contemplate dall'art. 8 della Convenzione e poi, questione diversa e su cui quella decisione si era concentrata, quali eventuali forme di controllo siano previste sull'ispezione, che è completamente priva di regole nella legge notarile, come rilevato in apertura del commento.

Orbene, con una certa fatica si può comunque ritenere assolta la necessità di rendere esplicite le circostanze dell'ispezione, leggendo nel loro collegamento funzionale gli artt. 93 e 93 *bis* della legge notarile in uno con l'obbligo di adottare una previa delibera motivata.

Rimane invece pur sempre aperto il tema successivo e fin qui evidenziato, delle forme di controllo delle modalità dell'ispezione, di cui non c'è traccia nella legge notarile e che non possono essere quelle previste dalla l. n. 689/1981, posto che il suo art. 12 esplicitamente indica che quella normativa non si applica appunto alle violazioni di carattere disciplinare.

Dunque, posto che nella legge notarile manca anzitutto una preventiva

61. Per quanto riguarda la tutela procedurale, la Corte attribuisce particolare importanza al segreto professionale degli avvocati, legato al loro ruolo nell'amministrazione della giustizia e alla tutela del diritto del cliente a un equo processo. Lo stesso principio può applicarsi alla protezione delle informazioni relative all'esercizio di altre professioni giuridiche che comportano il trattamento di informazioni coperte da segreto professionale, come la professione di notaio nel sistema giuridico slovacco.

62. In relazione ai fatti del caso, la Corte osserva che le perquisizioni e i sequestri in questione furono effettuati sulla base dell'articolo 101 § 1 e, sostanzialmente, degli articoli 99 §§ 1 e 2 del Codice di procedura penale. Ne consegue che l'ingerenza aveva una base formale nel diritto nazionale.

autorizzazione di un'autorità giudiziaria a favore del consiglio notarile, tale *deficit* può essere superato solo se si individuino i meccanismi di controllo giurisdizionale richiesti dalla Corte EDU.

Questi meccanismi consistono nella già ammessa possibilità di impugnare avanti ai tribunali amministrativi le delibere consiliari che dispongono l'ispezione, in ragione della presenza o meno dei requisiti richiesti dalla l. n. 241/1990 per la legittimità dei provvedimenti amministrativi.

La stessa legge notarile richiama infatti questa disciplina nell'art. 160, per i casi che non regola, tra cui appunto le modalità di ispezione.

Infatti, se è vero che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la normativa sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), pur richiamata dall'art. 160 l.n., non si applica al procedimento disciplinare, in quanto questo regola tutto lo specifico meccanismo del promovimento dell'azione (19), istruttoria e decisione, resta però al di fuori di questo ambito l'attività del consiglio che precede il promovimento dell'azione disciplinare, ovvero tutto ciò che si trova a monte della richiesta di promovimento dell'azione disciplinare avanzata alla commissione ai sensi dell'art. 153 l.n. (20).

(19) Il punto è stato chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite, 31 luglio 2012, n. 13617, in questa *Rivista*, 2013, p. 343 ss.: "la 'iniziativa disciplinare' non è un momento esterno al relativo procedimento, ma ne fa parte anch'essa e nell'ambito della sua regolamentazione infatti è disciplinata dalla l. n. 89 del 1913, art. 153. Non vi è dunque ragione di distinguerla e separarla, ai fini della giurisdizione, dal contesto in cui è inserita, poichè l'illegittimità da cui eventualmente sia inficiata non ha natura e consistenza diversa da quella da cui in ipotesi siano affetti gli atti successivi. Anche se si tratta, nell'un caso e nell'altro, di atti di un procedimento amministrativo, si verte comunque, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi, la cui tutela è devoluta al giudice ordinario"; poi la giurisprudenza non si è più discostata da questa indicazione.

(20) Lo ha evidenziato, senza però affrontare il tema dell'impugnazione dei provvedimenti anteriori alla delibera di promovimento dell'azione disciplinare, Cass., Sez. II, 12 novembre 2018, n. 28905 (in questa *Rivista*, 2019, p. 322 ss.) evidenziando in motivazione che "la struttura del procedimento disciplinare normativamente adottata col d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, in relazione alla professione notarile, risulta, peraltro, ispirata, già nella sua fase amministrativa, dai sovraordinati principi del giusto processo, in quanto poggianti su una rigida divisione tra fase pre-procedimentale e procedimento disciplinare vero e proprio: al Consiglio Notarile (oltre che al Procuratore della Repubblica ed al Capo dell'archivio notarile) è affidato il compito della richiesta di apertura del procedimento disciplinare rivolta alla Commissione regionale di disciplina, che si connota per la contestazione del rilievo disciplinare all'incolpato, l'illustrazione delle prove raccolte e la domanda di una sanzione. Questa fase non pone già l'esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare", garanzie in-

63. La Corte ritiene, inoltre, che le suddette disposizioni legali non pongano problemi di accessibilità o prevedibilità ai sensi della sua giurisprudenza.

64. Quanto alla condizione qualitativa della compatibilità con lo Stato di diritto, la Corte ribadisce che, nel contesto delle perquisizioni e dei sequestri, la legislazione nazionale deve prevedere garanzie adeguate e sufficienti contro l'arbitrarietà. Sebbene la Corte riconosca agli Stati contraenti un certo margine di apprezzamento in tale ambito, deve essere particolarmente vigile quando, come nel caso di specie, le autorità sono autorizzate dalla legge nazionale a ordinare ed eseguire perquisizioni senza mandato giudiziario. Se si vuole proteggere gli individui da ingerenze arbitrarie sui diritti garantiti dall'articolo 8, occorre un quadro giuridico rigoroso e limiti molto severi a tali poteri.

In realtà, vi è stata nel passato una presa di posizione circa l'impossibilità di impugnare avanti al giudice degli interessi anche gli atti del Consiglio anteriori al promovimento dell'azione disciplinare.

Si è ritenuto infatti non esservi "dubbio che le potestà ispettive attribuite ai Consigli notarili distrettuali dall'art. 93 *bis*, comma 2, l.n., siano espressamente funzionali alle attribuzioni, ad essi spettante per legge, di controllo del regolare esercizio dell'attività notarile, nonché di eventuale promovimento dell'azione disciplinare, esplicandosi in attività sottoposte al sindacato del giudice ordinario (Cass., 2 settembre 2013, n. 20054). Si tratta, quindi, di un'attività istruttoria preliminare, affidata al Consiglio notarile, volta ad individuare il fatto oggetto dell'addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l'esigenza di garanzie di difesa, non essendo ancora pendente un procedimento disciplinare" (21).

Senonché questa decisione si pone in manifesto contrasto con il diritto di tutela dagli atti amministrativi garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Si ipotizzi il caso del notaio che venga in possesso della delibera che dispone l'ispezione prima che questa sia effettuata: quelle decisioni gli impedirebbero di impugnarla avanti ai tribunali amministrativi anche se palesemente illegittima, dovendo sottostare all'ispezione oppure subire la condanna disciplinare per omessa collaborazione con il Consiglio distrettuale.

È una conclusione aberrante.

In secondo luogo si darebbe vita ad un doppio regime di impugnazione delle delibere consiliari: quelle non disciplinari lo sarebbero, le altre no; se

vece immanenti alla fase disciplinare. Dunque nella fase pre-disciplinare, in cui comunque sono adottati provvedimenti amministrativi – le delibere del Consiglio – il controllo non spetta alla Commissione ma al giudice degli interessi.

(21) Cass., 12 novembre 2018, n. 28905, cit.; la sentenza che richiama, cioè Cass., Sez. II, 2 settembre 2013, n. 20054, in questa *Rivista*, 2014, p. 402 ss., dice in un passo della lunghissima motivazione che "Il Collegio ritiene, quindi, che la giurisdizione amministrativa e, quindi, anche la giurisdizione ora ravvisabile nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, non possa estrinsecarsi su sollecitazione del singolo notaio con riferimento non solo alla stessa "richiesta di procedimento", di cui all'art. 153 l.n., comma 3 (...), ma anche riguardo ad atti assunti dal Consiglio notarile e comunque dagli organi agenti nell'espletamento delle funzioni ispettive espressione del potere di vigilanza funzionale all'esercizio del potere disciplinare, ai quali, rispetto alla "richiesta" possa riconoscersi natura oggettiva di atto presupposto. Ad una configurabilità della giurisdizione dell'a.g.a. osta la pienezza della previsione della giurisdizione dell'a.g.o., istituita senza una riserva di quella per atti che si collochino prima di quello controllabile dinanzi all'a.g.o.".

65. Come già indicato, le disposizioni allora vigenti consentivano alle autorità inquirenti di effettuare perquisizioni e sequestri in locali non residenziali, nella fase iniziale del procedimento penale, senza previa autorizzazione giudiziaria, sulla base di un mandato emesso dall'investigatore e approvato dal pubblico ministero, qualora vi fosse un ragionevole sospetto di reperire oggetti rilevanti ai fini del procedimento penale. La Corte osserva che la formulazione di tali disposizioni non limitava la discrezionalità delle autorità inquirenti, che erano le sole responsabili di valutare la necessità e la portata delle perquisizioni e dei sequestri.

66. La Corte ha già affermato che, in tali casi, anche l'assenza di un mandato giudiziario può essere compensata dalla disponibilità di un controllo giurisdizionale effettivo e diligentemente condotto, successivo all'esecuzione della misura.

poi una delibera di carattere generale stabilisca criteri di verifica – si veda ad es. oggi l'art. 23 dei Principi di deontologia – questa dovrebbe ritenersi impugnabile a dispetto del fatto che preveda controlli a fini disciplinari?

Ed infine quelle decisioni sono in palese contrasto con l'art. 8 della Convenzione EDU, posto che mancherebbe il controllo sull'accesso al domicilio del notaio; salvo arrivare a dire, com'è stato fatto parlando proprio di ispezioni, che “dette ragioni sono legislativamente presupposte dalla l. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153 il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante” (22).

Soluzione che non supera affatto la disciplina cogente della Convenzione e che poi è stata smentita dalla lettura dell'art. 153 l.n. della Cassazione per cui la violazione dell'obbligo di procedere senza indugio è del tutto irrilevante, secondo la giurisprudenza giunta fino ai giorni nostri con un'unica eccezione.

Donde, a seguire quelle sentenze, la palese assenza del diritto ad un ricorso “effettivo” – art. 6 Convenzione EDU – dato che la tutela sarebbe rimessa alle Commissioni amministrative di disciplina e, solo dopo, al controllo dell'organo giurisdizionale.

A voler essere completi ci sono anche altre ragioni per disattendere quelle indicazioni, perché occorre distinguere tra la rilevanza disciplinare delle attività anteriori al promovimento dell'azione disciplinare, queste sì soggette al controllo della Commissione di disciplina, appunto perché solo ad essa compete di valutare la fondatezza dell'accusa e la rilevanza *ex sé* delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio, che restano atti amministrativi soggetti ai requisiti di legittimità *ex l. n. 241/1990*.

Se una delibera viola le norme sul procedimento, ad es. perché un Consiglio non opera in buona fede *ex art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990* o perché la delibera viene adottata in conflitto di interessi (23), chi lo condanna a risarcire i danni che abbia prodotto? Chi annulla, più in generale, le delibere illegittime?

(22) Cass., 3 giugno 2015, n. 11451.

(23) Ne conservo una in un fascicolo di studio; un Consiglio distrettuale si attiva contro un notaio e facevano parte del Consiglio alcuni i notai che in precedenza avevano impugnato la scelta della sede di quel notaio, avevano perso il ricorso ed erano stati condannati alle spese di causa; eppure hanno votato la delibera.

67. La Corte ritiene opportuno esaminare l'argomento del Governo secondo cui la legalità e la protezione effettiva contro ingerenze arbitrarie sarebbero state garantite dal pubblico ministero nella fase pre-processuale e successivamente dai tribunali. Tuttavia, ai sensi del diritto slovacco, il pubblico ministero non gode di uno *status* indipendente paragonabile a quello di un tribunale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Inoltre, qualsiasi possibilità per il ricorrente di contestare i mandati o la loro esecuzione nell'ambito del procedimento penale riguarderebbe la tutela del diritto a un equo processo, non in discussione nel caso di specie, e non avrebbe avuto un impatto diretto sui diritti garantiti in modo autonomo dall'articolo 8.

68. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e del domicilio sia stato violato a causa dell'assenza di un previo mandato giu-

Siccome l'alternativa al controllo del giudice amministrativo sugli atti non oggetto della verifica da parte delle Commissioni di disciplina è l'assenza di tutela giurisdizionale, opzione ovviamente inammissibile, i casi sono due: o si ritiene che spetti alla Commissione di disciplina decidere anche sulla legittimità della delibera consiliare che dispone l'ispezione e sulle modalità di ispezione – ma questa ipotesi è da scartare quando esorbiti dalla semplice rilevanza disciplinare (24) – oppure il controllo spetta necessariamente al giudice amministrativo.

La seconda ipotesi, a dispetto delle letture offerte dalla Corte di cassazione, è quella che risponde al principio di uguaglianza e che non sottrae le delibere dei Consigli al controllo giurisdizionale.

Né può ritenersi che valga in senso contrario la decisione per cui non occorre notificare l'avviso di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 l. n. 241/1990 prima dell'ispezione: l'affermazione per cui "tale comunicazione non è necessaria perchè, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" (25), semmai depone proprio a favore dell'applicazione della disciplina in esame.

Ipotizzando allora, per procedere in linea con le indicazioni della decisione della Corte EDU in esame, una delibera consiliare che dispone motivatamente l'ispezione in ragione di uno dei casi indicati dall'art. 93 *bis* l.n., cioè formalmente valida, resta tuttavia il merito delle ispezioni: escluso che il Consiglio possa procedere a qualsivoglia sequestro, che finalità legittima può avere l'ispezione, tenendo conto che l'art. 8 della Convenzione pretende che abbia ad oggetto specifiche ragioni di tutela, disposizione con la quale anche l'art. 93 *bis* l.n. deve confrontarsi?

Leggendo l'art. 8, che si riferisce alla tutela del domicilio *tout court* senza far riferimento alla natura delle ispezioni, questa legittimità c'è solo se l'ispezione sia diretta alla tutela di "diritti ... altrui"; le altre ipotesi o non so-

(24) In definitiva, seguendo le decisioni sopra riportate, si tratta di un potere di controllo meramente incidentale: l'atto illegittimo viene disapplicato dalla Commissione, che ritiene invalida la delibera che dispone l'ispezione senza però poterla annullare; in altre parole la delibera sarebbe sottratta al controllo dei tribunali amministrativi, come pare ritenere possibile la giurisprudenza della Cassazione citata.

(25) Cass., 3 giugno 2015, n. 11451.

dizionario e della mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo e successivo, sia in relazione alla decisione di disporre le perquisizioni, sia al loro svolgimento. La situazione è stata aggravata dal fatto che le perquisizioni si sono svolte nei locali dello studio notarile. La Corte osserva con soddisfazione che l'articolo 101 del Codice di procedura penale è stato modificato dalla legge n. 40/2024, con effetto dal 15 marzo 2024, prevedendo che le perquisizioni nei locali non residenziali debbano basarsi su un mandato giudiziario preventivo, o, se svolte senza tale mandato, essere successivamente approvate da un giudice.

69. La Corte conclude pertanto che, all'epoca dei fatti, sebbene si potesse affermare che le misure contestate avessero una base generale nel diritto slovacco, tale diritto non prevedeva garanzie giudiziarie sufficienti, né prima dell'emissione del mandato di perquisizione, né suc-

no di competenza del Consiglio notarile (semmai del pubblico ministero) o non riguardano l'attività del notaio.

Orbene, se si eliminano le ragioni che trovano una diversa tutela con mezzi appropriati e proporzionati (ad es. la richiesta al notaio di consegnare copie di documenti o di fatture), si possono individuare due ragioni, che devono sorreggere la delibera consigliare fin dal suo inizio.

La prima attiene alla presenza del notaio nella sede, nei giorni di presenza obbligatoria e, specularmente, la presenza nel recapito nei giorni in cui debba essere nella sede (art. 26 l.n.); la seconda è la verifica se lo studio (o il recapito) possiedano i requisiti di autonomia e idoneità rispettivamente indicati oggi dagli artt. 6 e 10 dei Principi.

Si tratta di verifiche che non possono effettuarsi pretendendo indicazioni che debba fornire il notaio, quantomeno, ad es., perché non è detto che dall'esame degli estratti repertoriali risultino sempre dati coincidenti con la realtà (il notaio può trovarsi nel recapito quando non deve, per ricevere clienti con i quali stipulare nell'orario idoneo), mentre sarebbe probabilmente ridicolo chiedergli di dichiarare se il suo studio o recapito siano adeguatamente attrezzati.

I "diritti altrui" che legittimano l'ispezione ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sono dunque quelli ad una concorrenza leale rispetto agli altri notai che, ricondotta normalmente alla lett. a) dell'art. 147 l.n. (26), va garantita ai sensi degli artt. 17 e seguenti dei Principi di deontologia e che si sostanzia nel rispetto delle disposizioni sull'attività appena citate.

5. *Il rifiuto del notaio all'ispezione*

In definitiva si può ritenere che la facoltà di procedere ad ispezioni in capo al Consiglio sia legittima a condizione che riguardi solo fatti per i quali

(26) L'obbligo di essere corretti anche dal profilo concorrenziale è una costante della giurisprudenza, che la riconduce alla lett. a) dell'art. 147 l.n.; tra le molte decisioni della II sez. della Cassazione v. ad es. (anche nella motivazione), tra i più recenti gli arresti 20 maggio 2025, n. 13428; 1 aprile 2025, n. 8510; 24 ottobre 2024, n. 27588; 9 febbraio 2022, n. 4215, in questa *Rivista*, 2022, p. 451 ss.; ecc. (altre – es. Cass., 15 febbraio 2023, n. 4758 – facevano riferimento alla lett. c) dell'art. 147 l.n., poi modificata).

cessivamente alla sua esecuzione. Il ricorrente è stato quindi privato della protezione minima cui aveva diritto in uno Stato di diritto democratico.

70. In tali circostanze, non si può ritenere che l'ingerenza in questione sia avvenuta "conformemente alla legge", come richiesto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione.

71. Vi è pertanto stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

P.Q.M. – Condanna la Repubblica di Slovacchia al pagamento del danno non patrimoniale liquidato in € 5.000,00 oltre tasse nonché € 7.580,90 oltre tasse per spese e costi, oltre interessi al tasso sulle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea aumentato di 3 punti percentuali decorsi 3 mesi dalla pronuncia ai sensi dell'art. 44 § 2 della Convenzione. (*Omissis*).

possa emergere la violazione dei predetti diritti di terzi e che si svolga nel rispetto delle prescrizioni della l. n. 241/1990, che però nulla dice sulla possibilità di effettuarle contro la volontà del notaio ispezionando, salva l'assenza di un obbligo di avviso *ex art. 7 (27)*.

Se perciò il notaio rifiuti l'ispezione, non esistendo alcun modo di eseguirla *manu militari*, resta un'unica soluzione: laddove l'ispezione rifiutata fosse fondata su quei presupposti – altrimenti si porrebbe al di fuori dell'art. 8 della Convenzione EDU – ed il notaio non consegnasse la documentazione idonea agli accertamenti necessari, fermo che non potrà essere costretto a selezionare i soli documenti a suo carico (28), si dovrà contestargli la mancata collaborazione con il Consiglio distrettuale, rispetto alla quale spetterà al notaio dimostrare o la sussistenza di vizi formali della delibera che aveva disposto l'ispezione (29) o motivi validi per rifiutare l'ispezione stessa, ad es. perché nel giorno in cui i consiglieri volevano entrare, egli si trovava nell'impossibilità di assistere all'ispezione ed i consiglieri non abbiano inteso rinviarla ad altro momento.

In questa prospettiva, ovvero nel rispetto dell'art. 8 della Convenzione EDU, il dovere di collaborazione del notaio con il Consiglio risulta bilanciato con le garanzie di rispetto del suo domicilio, evitando ingiustificati automatismi sanzionatori in caso di rifiuto all'accesso, posto che al rifiuto verrà contrapposta la richiesta di fornire idonea prova dei fatti e che l'assenza di questa prova giustificherà la reazione per l'omessa doverosa collaborazione con il Consiglio.

(27) Cass., 3 giugno 2015, n. 11451.

(28) In forza del principio ricordato *supra* per cui *nemo tenetur se detergere*.

(29) Ad es. per l'irregolare composizione del Consiglio deliberante; a tal fine occorre ricordare che "i Collegi e i Consigli centrali degli ordini professionali in generale, come pure, ove non altrimenti disposto, i collegi disciplinari locali dei predetti ordini professionali, in considerazione della natura amministrativa e non giurisdizionale, sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti (Cass., 14 aprile 2005, n. 7765). Al Consiglio notarile spetta, tra l'altro, l'iniziativa del procedimento disciplinare, la quale è quindi frutto della pronuncia di organo collegiale, che esige, come requisito di validità, la regolare costituzione di tale organo, con la preventiva convocazione di tutti i suoi componenti, anche se poi non si richiede la partecipazione del *plenum*, essendo sufficiente la presenza di un numero almeno pari alla metà dei consiglieri": Cass., 12 novembre 2018, n. 28905, cit..